



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

MASSIMO PACE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
20	26/01/2026	216	02	02

Oggetto:

D.Lgs.152/2006, art 29 nonies, comma 1. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 173 del 01/06/2022 e succ. Società CALISPA S.p.A. con sede legale nel Comune di Castel San Giorgio via Riccardo Ciano n. 12 e installazione ubicata nel Comune di Mercato San Severino (SA), loc. Bivio Rosto n. 86, per l'attività IPPC codice 6.4 b) punto 2 dell'Allegato VIII Parte II del D.Lgs. 152/06.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a) la Società CALISPA S.p.A. con sede legale nel Comune di Castel San Giorgio via Riccardo Ciano n. 12 e installazione ubicata nel Comune di Mercato San Severino (SA), loc. Bivio Rosto n. 86, Legale Rappresentante e Gestore Gianluigi Di Leo nato a Grosseto il ****OMISSIS***, è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata ai sensi del D.Lgs 152/06 con Decreto Dirigenziale di riesame con valenza di rinnovo n. 173 del 01/06/2022 e succ. modifiche non sostanziali D.D. n.173 del 01/06/2022, D.D. n. 53 del 20/02/2023 e D.D.n. 257 dell'11/11/2024 per l'attività IPPC codice 6.4 b.2 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 "Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonn/giorno o 600 tonn/giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno", con capacità massima di 2.424 Mg/die";
- b) in data 07/08/2025, prot. 393015 la Società ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, consistente:
 - nell'aumento della superficie totale dell'installazione da 35.573 mq autorizzati a 42.265 mq, senza variazione della superficie coperta;
 - nella redistribuzione delle aree adibite al deposito temporaneo dei rifiuti in altre aree, ritenute più idonee;
- c) in data 14/08/2025 prot. 404502 la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha inviato all'Università del Sannio la richiesta di parere circa la predetta modifica non sostanziale;
- d) in data 15/09/2025, prot. 450599 è stato acquisito il rapporto tecnico istruttorio n. 31/XI/SA dell'Università del Sannio, riportante richiesta di integrazioni;
- e) con nota del 17/09/2025 prot. 455062 la U.O.S. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino-Salerno ha inoltrato alla Società CALISPA le menzionate richieste di integrazione;
- f) in data 21/10/2025 prot. 546735 la società ha trasmesso la documentazione integrativa a questa UOS e all'Università del Sannio;
- g) con nota acquisita al prot. 593214 del 05/11/2025 l'Università del Sannio ha trasmesso rapporto tecnico-istruttorio n. 31/SA/XII con il quale ha espresso parere favorevole alla modifica;
- h) in data 25/11/2025 prot. 656485 la società ha trasmesso documentazione integrativa;
- i) con nota del 26/11/2025 prot. 659389 la UOS Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino-Salerno ha chiesto il parere di competenza al Comune di Mercato San Severino, assegnando venti giorni per la trasmissione:

PRESO ATTO:

- del parere favorevole dell'Università del Sannio;
- che nessun parere di competenza è pervenuto dal Comune di Mercato San Severino;
- che l'intervento sopra citato è riconducibile ad una modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal funzionario istruttore incaricato dott.ssa Giuseppina Sessa;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06, recante “Norme in materia ambientale”;
- il Decreto n. 58 del 06/03/2017, regolamento recante le modalità, anche contabili e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, come applicate con D.G.R. n. 43 del 09/02/2021 e con Circolare della Direzione Generale 501700 del 14/10/2021 prot. 507910;
- la L.241/90;
- la D.G.R.C. n. 4102/92
- la D.G.R. n. 243/2015
- il Decreto Dirigenziale n. 925 del 06/12/2016;
- la DGR 589 del 06/08/2025

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. autorizzare, ai sensi dell’art. 29 nonies c. 1 del D.Lgs. 152/06, la modifica non sostanziale alla Società CALISPA S.p.A. con sede legale nel Comune di Castel San Giorgio via Riccardo Ciano n. 12 e installazione ubicata nel Comune di Mercato San Severino (SA), loc. Bivio Rosto n. 86, Legale Rappresentante e Gestore Gianluigi Di Leo nato a Grosseto il **OMISSIS*, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Dirigenziale di riesame con valenza di rinnovo n. 173 del 01/06/2022 e succ per l’attività codice IPPC 6.4.b) punto 2 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06.
La modifica non sostanziale consiste:
 - nell’aumento della superficie totale dell’installazione da 35.573 mq autorizzati a 42.265 mq, senza variazione della superficie coperta;
 - nella redistribuzione delle aree adibite al deposito temporaneo dei rifiuti in altre aree, ritenute più idonee;
2. prendere atto dell’aggiornamento della Scheda H – Scarichi Idrici sostitutiva dell’allegato 1 (Scheda H – scarichi Idrici) di cui al D.D. n. 257 dell’11/11/2024
 - Allegato n. 1 – Scheda H “Scarichi Idrici” (prot.n. 656485 del 25/11/2025);
3. confermare tutte le prescrizioni e condizioni riportate nel D.D. n. 173 del 01/06/2022 e succ. non in contrasto con il presente provvedimento;
4. stabilire che la società è tenuta a comunicare la data di inizio e conclusione degli interventi di modifica approvati con il presente provvedimento;
5. ribadire che, ai sensi dell’art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs. 152/06, il Gestore è tenuto ad effettuare entro il 01/06/2027 i controlli previsti per le acque sotterranee ed entro il 01/06/2032 i controlli per il suolo, previa presentazione delle modalità di svolgimento alla U.O.S. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino-Salerno e all’ARPAC Dipartimento di Salerno;
6. stabilire che ai sensi dell’art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidono in modo significativo sull’ambiente il Gestore è tenuto:
 - ad informare immediatamente la U.O.S. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino-Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l’insorgere, gli interventi occorrenti per la risoluzione;
 - ad adottare ogni misura per limitare le conseguenze ambientali, prevenire eventuali ulteriori incidenti e/o eventi imprevisti e garantire un tempestivo ripristino della conformità;

- ad informare entro il termine massimo di 8 ore, questa U.O.S. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino-Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;
7. precisare che la presente autorizzazione non esonera la Società dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività;
 8. che copia del presente provvedimento, sarà messo a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, U.O.S. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino-Salerno, nonché pubblicato sull'apposito sito web istituzionale;
 9. disporre la notifica via pec del presente provvedimento alla società CALISPA S.p.a., nonché il suo inoltro, stesso mezzo, al Sindaco del Comune di Mercato San Severino, all'ARPAC Dipartimento di Salerno, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'ASL di Salerno, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno e all'Università del Sannio;
 10. disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale;
 11. specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

ING. MASSIMO PACE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa